

Affidato con delib. n.5 del Consiglio Camerale
del 20/11/00

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI SPESE DI OSPITALITA', VIAGGI
E RAPPRESENTANZA**

IL CONSIGLIO CAMERALE,
Premesso

- che in materia di trattamento di missione del personale camerale la competenza in materia spetta al Segretario Generale e che le diarie ed i rimborsi delle spese sono determinati in base a disposizioni di legge e contratti collettivi di lavoro;
- che ai componenti degli Organi disciplinati dal Decreto del Ministro dell'industria del 6.2.1998, oltre al gettone di presenza per la partecipazione alle adunanze, spetta il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, debitamente documentate, incontrate per la partecipazioni alle riunioni, nella misura prevista per il Segretario Generale (art 14 del citato DM);
- che sono a carico dell'Ente le diarie, le spese di viaggio e di soggiorno del Segretario Generale per l'esercizio delle sue funzioni al di fuori della sede di servizio e che la regolazione di dette spese e prevista nel CCNL per i dirigenti del comparto di appartenenza;
- che le spese di rappresentanza e le spese di ospitalità sono regolate dal DM n.287/1997 (art 67 e seguenti);

ADOTTA

Il seguente REGOLAMENTO

- 1 Sono a carico dell'Ente le spese di viaggio e di soggiorno del Presidente per l'esercizio delle funzioni istituzionali al fuori della sede dell'Ente. Sono altresì a carico dell'Ente le spese di viaggio e di soggiorno in Italia ed all'estero di componenti della Giunta o del Consiglio camerale nei casi di partecipazioni a riunioni, manifestazioni o iniziative in rappresentanza dell'Ente per delega del Presidente ovvero in relazione ad un provvedimento della Giunta di approvazione della partecipazione all'iniziativa e di assunzione della spesa relativa.
- 2 Possono essere poste a carico dell'Ente spese di viaggio e di soggiorno di consulenti incaricati con provvedimento della Giunta o del Segretario Generale purchè previste, anche se non quantificate, nel provvedimento stesso.
- 3 Al Presidente e al Segretario Generale, sono rimborsate le spese per l'uso del taxi ove l'uso di tale mezzo di trasporto si rendesse necessario per spostamenti connessi allo svolgimento di attività dell'Ente. Tali spese possono essere rimborsate anche ai Componenti degli organi collegiali (Consiglio, Giunta e

Collegio dei Revisori) in relazione a viaggi per l'assolvimento di incarichi specifici connessi all'attività dell'Ente. Ai consulenti dell'Ente le spese per l'utilizzo del taxi possono essere rimborsate con autorizzazione del Segretario Generale. L'ammissibilità al rimborso è subordinata alla presentazione di idonea ricevuta di pagamento recante la data e l'ora del viaggio e l'importo pagato nonché della attestazione da parte del fruitore del tragitto a cui detta spesa si riferisce.

- 4 In caso di utilizzo del mezzo proprio da parte del Presidente, dei componenti del Consiglio camerale e del Collegio dei Revisori per l'assolvimento delle funzioni proprie o di incarichi specifici per l'Ente, possono essere rimborsate le spese in relazione ai chilometri percorsi per un importo pari ad 1/5 del prezzo della benzina verde per ogni km nonché le eventuali spese autostradali, di sosta o di custodia. Ai fini del rimborso dovrà essere presentata all'Ufficio ragioneria la distinta su modello fornito dall'Ente nonché la documentazione giustificativa delle spese autostradali, di sosta e di custodia del mezzo.
- 5 La disposizione di cui al precedente punto 4 si applica, su autorizzazione del Segretario Generale, anche ai consulenti dell'Ente se il rimborso delle spese di viaggio è previsto nell'incarico.
- 6 In relazione ad iniziative o manifestazioni organizzate dall'Ente possono essere poste a carico della Camera le spese di ospitalità e di viaggio delle autorità politiche, economiche ed amministrative che presiedono all'iniziativa, delle personalità e degli esperti specificatamente interessati nell'iniziativa su richiesta dell'Ente camerale. Le spese documentate di cui trattasi saranno poste a carico della manifestazione a cui si riferiscono.